Sentenza del 08/02/2023 n. 3878 - Corte di Cassazione - Sezione/Collegio 5

Testo

Testo:

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione tributaria regionale della Puglia aveva accolto l'appello avverso la sentenza di prime cure proposto da A.M..

La controversia aveva ad oggetto la cartella di pagamento relativa ad Irpef e relative addizionali per l'anno 2005, che conseguiva ad un accertamento di cui la contribuente contestava la regolarità della notifica. Il giudice d'appello a conferma della sentenza di primo grado, ritenuta l'ammissibilità del ricorso, aveva respinto il gravame sul presupposto che non fosse stata provata la regolare notifica dell'avviso di accertamento, effettuata ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 60 , e dell' art. 140 c.p.c. , stante la mancata esibizione della relativa raccomandata informativa.

La contribuente ha resistito con controricorso.

Motivi della decisione

che:

2. Con la prima censura si lamenta la violazione dell' art. 140 c.p.c. , e della L. n. 890 del 1982, art. 8, comma 2 , ex art. 360 c.p.c. , n. 3), per avere la Regionale affermato l'illegittimità della notifica dell'avviso di accertamento disposta D.P.R. n. 600 del 1972 , ex art. 60 , ed art. 140 c.p.c. , in mancanza della raccomandata e dell'avviso concernente l'immissione in cassetta della corrispondenza, sostenendo che nell'avviso è indicato di norma il codice della raccomandata inviata al contribuente.

Al riguardo, l'Agenzia conferma che trattasi di notifica ex art. 140 c.p.c. , per la quale sarebbe, tuttavia, sufficiente la spedizione dell'avviso del plico con raccomandata con avviso di ricevimento, spedizione che sarebbe avvenuta nel caso di specie.

3. La seconda censura deduce la violazione dell' art. 2700 c.c. , ex art. 360 c.p.c. , n. 3), per avere il decidente disconosciuto la valenza probatoria del documento prodotto che poteva essere sconfessata solo con la presentazione della querela di falso.

4. Il ricorso è privo di pregio.

Invero, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012 , "la notificazione degli avvisi e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. 29

settembre 1973, n. 600, art. 60 , va effettuata secondo il rito previsto dall' art. 140 c.p.c. , quando siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto eseguire la consegna perchè questi (o ogni altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per essere ivi temporaneamente irreperibile, mentre va effettuata secondo la disciplina di cui al citato art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto; accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell'ambito dello stesso comune" (cfr. Cass. n. 25436, n. 22796, n. 23332 del 2015, n. 24260 del 2014 e n. 1440 del 2013).

In tali casi qualora il messo notificatore riscontri la irreperibilità del contribuente presso la sua residenza anagrafica, deve effettuare il deposito presso la casa comunale ed inviare raccomandata con avviso di ricevimento (c.d. raccomandata informativa di cui all' art. 140 c.p.c.) in relazione alla quale è stato più volte affermato che "in tema di notificazione dell'accertamento tributario, qualora la notificazione sia stata effettuata nelle forme prescritte dall' art. 140 c.p.c. , ai fini della prova dell'avvenuto perfezionamento del procedimento notifica torio, è necessaria la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata, atteso che il messo notificatore, avvalendosi del servizio postale ex art. 140 c.p.c. , può dare atto di aver consegnato all'ufficio postale l'avviso informativo, ma non attestare anche l'effettivo inoltro dell'avviso da parte dell'Ufficio postale, trattandosi di operazioni non eseguite alla sua presenza e non assistite dal carattere fidefacente della relata di notifica". (vedi Cass. n. 21132 del 2009 e Cass. n. 25985 del 2014).

In applicazione dei principi anzidetti, poichè il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell' art. 140 c.p.c. , necessita del compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma, in caso di omissione di uno di essi la notificazione è da considerarsi nulla. In conclusione, il primo motivo va respinto, con aggravio di spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

condanna l'Agenzia alla refusione delle spese sostenute dalla contribuente che liquida in Euro per 4.000,00 compensi, oltre 200,00 Euro per esborsi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2022.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2022

Documenti citati

Documenti collegati

- Normativa
- Prassi
- Giurisprudenza